

# L'Ispettorato guadagna competenze e risorse

**Salute e sicurezza.** Ulteriori assunzioni e vigilanza in tutti i luoghi di lavoro  
Sanzioni più elevate e sospensione delle attività se ci sono irregolarità

**Luigi Caiazza**  
**Roberto Caiazza**

Le misure approvate con il decreto fiscale pongono in chiara evidenza l'impegno del Governo ai fini del contenimento dei gravi infortuni sul lavoro.

La bozza di decreto (non ancora in Gazzetta Ufficiale) opera in modo incisivo sull'annoso fenomeno del lavoro nero e sul rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnato da un conseguente potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con l'incremento di 1.024 nuovi ispettori e 90 Carabinieri. All'Inl viene inoltre restituita la competenza relativa alla vigilanza in materia di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, in coordinamento con le aziende sanitarie locali, dopo che era stata trasferita alle Asl con l'articolo 27 del Dpr 616/1977. Dopo tale decisione, un primo "ripiensamento" era avvenuto con il Dpcm 142/1997, con la restituzione della competenza all'Inl per i soli cantieri edili e coordinata dalla Asl.

Tutto ciò si accompagna con mi-

sure concrete per quanto riguarda il coordinamento della vigilanza anche mediante la ridefinizione dei compiti del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) che, benché previsto dall'articolo 8 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), è rimasto finora inoperoso. In tale ambito, d'ora in avanti la gestione tecnica e informatica sarà gestita dall'Inail che avrà il compito di programmare e valutare le attività di vigilanza, prevedendo finalmente la costituzione di una banca dati alimentata dagli organi di vigilanza e dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito dei controlli sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una ulteriore banca dati, utile anche ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza, sarà alimentata dalle notifiche preliminari all'avvio di determinati cantieri, previste dall'articolo 99 del testo unico.

Vengono resi più incisivi e severi i provvedimenti sanzionatori già previsti dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008 per «far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurez-

za dei lavoratori, nonché per contrastare il lavoro irregolare».

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, con l'articolo 13 del decreto legge si prevede che per far scattare la sospensione dell'attività sia sufficiente il riscontro che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori (non necessariamente con rapporto di lavoro subordinato) presenti sul luogo di lavoro risultino occupati irregolarmente, nonché, a prescindere dal settore di intervento, ci si trovi di fronte alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, riportate nel nuovo allegato I al testo unico, senza che debba più sussistere la reiterazione della violazione negli ultimi cinque anni.

Il provvedimento di sospensione sarà riferito alla parte dell'attività interessata dalle violazioni ovvero dell'attività alla quale sono addetti lavoratori che operano senza che siano stati formati o addestrati e/o sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (fattispecie 3 e 6 dell'allegato I).

È condizione per la revoca della sospensione:

## Sanzioni più pesanti

Il nuovo allegato I al Dlgs 81/2008 con l'elenco delle violazioni gravi che fanno scattare la sospensione dell'attività e le nuove sanzioni aggiuntive. Importi in euro

FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
<b>1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi</b>	2.500
<b>2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione</b>	2.500
<b>3. Mancata formazione ed addestramento</b>	300*
<b>4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile</b>	3.000
<b>5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)</b>	2.500
<b>6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto</b>	300*
<b>7. Mancanza di protezioni verso il vuoto</b>	3.000
<b>8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno</b>	3.000
<b>9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</b>	3.000
<b>10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</b>	3.000
<b>11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)</b>	3.000
<b>12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</b>	3.000

(\*) per ciascun lavoratore interessato

a) la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente, anche dal punto di vista della salute e sicurezza (ad esempio visite mediche obbligatorie) e pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e di 5mila euro ove risultino impiegati più di cinque;

b) ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di accertate violazioni all'allegato I e il pagamento di una somma aggiuntiva finora non prevista (da 2.500 a 3mila euro) corrispondente a ciascuna delle ipotesi ivi contenute.

Le somme aggiuntive riportate anche nella tabella a fianco sono raddoppiate nelle ipotesi di recidiva, cioè nei casi in cui nei cinque anni precedenti al provvedimento di sospensione, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento analogo. La sospensione non trova applicazione ove sia occupato un solo lavoratore in modo irregolare.

Il provvedimento di sospensione viene tempestivamente comunicato all'Anac e al ministero delle Infrastrutture. Quest'ultimo adatterà nei confronti dell'impresa il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nell'ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nell'ipotesi di lavoro irregolare.

I poteri di sospensione sono devoluti all'Ispettorato del lavoro e, per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, anche alle aziende sanitarie locali.